



COMUNE DI BAGNARA CALABRIA

(Citta' Metropolitana di Reggio Calabria)

C.so Vittorio Emanuele II - Tel. 0966 374011 - Fax 0966 371454

www.comunebagnara.it - protocollo@pec.comunebagnara.it

COPIA

Ordinanza N. **160**

In data **25/05/2020**

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente per lo svolgimento del mercato settimanale del martedì all'aperto per il giorno 26 maggio 2020 circoscritto al settore merceologico dei prodotti alimentari e ortofrutticoli, quale misura urgente in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica a rilevanza internazionale.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, articoli 3, comma 6-bis, e 4;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamato il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 con cui sono state recate "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale";

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020”;

Visto il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035) - ([G.U. Serie Generale n.79 del 25-03-2020](#)) in vigore dal 26/03/2020 ;

Visto il D.P.C.M. 10 Aprile 2020 in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha varato il DPCM “Presidente del Consiglio dei Ministri ha varato il DPCM “Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio comunale” con effetto dal 14 aprile 2020 sino al 3 maggio 2020, cessando dalla data del 14.aprile 2020 di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 , 9, 11 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;

Preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, con decorrenza 4 maggio p.v. e sino al 17 maggio 2020;

Visto il [Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33](#) - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)

Visto il [DPCM 17 maggio 2020](#) - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.126 del 17-05-2020)

Visto il [DPCM del 18 maggio 2020](#) contenente “Modifiche al Dpcm 17 maggio 2020”.

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 5 dell'11marzo 2020, n.7 del 14 marzo 2020, n. 12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 20 del 27 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020 ,n. 29 del 13 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile2020, n. 35 e 36 del 24 aprile 2020, n. 37 del 29 aprile 2020, n. 38 del 30 aprile 2020, n. 40 del 6 maggio 2020 e 41 del 9 maggio 2020; n. 40 del 6 maggio 2020 e 41 del 9 maggio 2020; n.42 del 15 maggio 2020 e 43 del 17 maggio 2020; n.44 del 18 maggio 2020 e 45 del 20 maggio 2020;

Ravvisata l'esigenza, in ossequio alle nuove misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, contenute nel richiamato DPCM 26 aprile 2020, ed in riferimento alla emergente criticità scaturente dal contrasto dicotomico di dette norme nazionali con quelle regionali di cui alla richiamata Ordinanza n. 37 del 29 aprile u.s., nell'esercizio delle funzioni di Autorità Sanitaria Locale, e quindi nell'ottica del migliore perseguimento del pubblico interesse, sotteso alla tutela del diritto alla salute della Comunità amministrata, di diramare delle nuove e consequenziali misure comunali di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica sul territorio. Misure queste preordinate al contenimento e alla gestione della presente fase emergenziale da Covid-19, ritenute rispondenti ai principi di adeguatezza e proporzionalità all'evolversi della situazione epidemiologica, così individuando a carattere locale, idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci ispirate dal permeante e assoluto divieto di ogni forma di assembramento di persone in

luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Dato atto che le presenti misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- vengono qui dettate nel rispetto delle disposizioni normative statali e regionali richiamate, ritenute da questo Ufficio necessarie a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede nazionale, tenuto conto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;
- rientrano nelle competenze demandate ai Sindaci, operanti a mezzo l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti ricorrenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, sulla base del dato testuale del comma 5 dell'articolo 50 del T.U.E.L. n. 267/2000, e nell'esercizio delle funzioni di Autorità Sanitaria Locale, attribuzione questa riconosciutagli ex art. 13, co. 2 della legge n. 833/1978, la cui attualità è confermata dalla disposizione di cui al comma 4 del medesimo art. 50, ai sensi del quale il Sindaco esercita le funzioni imputategli quale autorità locale;

Richiamata la propria ordinanza n. 117 del 04.05.2020 contingibile ed urgente con la quale sono state disposte dal giorno 4 maggio e fino al 17 maggio 2020, con riferimento al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Vista la **circolare del Ministero dell'Interno n. 15350/117 del 12.03.2020** laddove, in merito alle misure disposte con i citati decreti, viene precisato quanto segue: << *Per quanto riguarda la situazione di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli alimenti domestici rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro*>>;

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs.267/2000 disciplinante il potere di ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco in materia di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica;

Richiamato l'art. 50 comma 5 del D. Lgs.267 /2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale ...";

Tutto quanto sopra espresso e motivato,

ORDINA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che quivi si intendono riportate, rilevabili in ossequio al precetto normativo di cui all'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii., viene disposta l'attività del mercato settimanale del martedì all'aperto per il giorno 26 maggio 2020 .

A tal riguardo, al fine di prevenire ogni forma di assembramento delle persone, i posteggi degli operatori commerciali autorizzati saranno dislocati nei seguenti siti:

- Tratto del Corso Vittorio Emanuele II° - delimitato dalla Via Genova alla Via Canalello Valletta;
- Via SS. Pietro e Paolo;
- Via Medina (parte Sud).

Le attività di vendita consentite sono limitate esclusivamente al settore merceologico dei prodotti alimentari e ortofrutticoli. Gli stands di vendita devono essere posizionati tra loro osservando una distanza minima pari a 3 mt.

Agli operatori commerciali, debitamente autorizzati alla vendita, è prescritto l'obbligo di utilizzare guanti e mascherine, di disporre di guanti monouso da distribuire all'utenza prima di maneggiare prodotti ortofrutticoli, e di adottare nel maneggio di beni alimentari ogni scrupolosa e utile misura anti-contagio, avendo cura di evitare contatti diretti con i clienti e di vigilare sul rispetto delle successive norme da parte della clientela.

L'accesso agli stands di vendita da parte dell'utenza, consentito ad un solo componente per nucleo familiare, dovrà avvenire munito di mascherine e guanti in lattice, andrà effettuato disponendosi in file ordinate con distanziamento interpersonale di almeno un metro e avendo cura di velocizzare le attività di acquisto, al fine di consentire l'ordinato accesso al maggior numero di utenti.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, conformemente a quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020, e' fatto obbligo nell'area mercato di usare protezioni delle vie respiratorie e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

DISPONE CHE

copia della presente ordinanza sindacale venga trasmessa, per gli adempimenti di competenza, alla Questura di Reggio Calabria, al Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni, alla Stazione Carabinieri di Bagnara Calabria, alla Guardia di Finanza di Villa San Giovanni, al Locale Comando Polizia Municipale, e per opportuna conoscenza alla Prefettura di Reggio Calabria.

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. La stessa potrà essere aggiornata qualora si rendesse necessario a seguito di nuova valutazione circa la situazione epidemiologica regionale e nazionale.

Che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

AVVERTE CHE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure disposte con la presente ordinanza da parte dei suoi destinatari è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 3.000,00. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.

RAPPRESENTA CHE

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, li 25 maggio 2020

IL SINDACO

Gregorio Giuseppe Frosina

